

2022/23 LND Frosinone CU 15 - 1



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE

Tel 0775 824173 - Fax 0775 824181

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it - E-mail: dplnd.frosinone@lnd.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N° 15 del 3/11/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO AIA
06/41217705

INDICE

Segreteria	Pag. 2	Giudice Sportivo	Pag. 5
Variazioni prog. gare	Pag. 4	Programma gare 12, 13 novembre	Pag. 7
Risultati	Pag. 4		

SEGRETERIA

INFORMATIVA GIUSTIZIA SPORTIVA

Si riporta, di seguito, un memorandum relativo alle procedure da seguire e rispettare per la presentazione di ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale, e reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

Si invitano, altresì, tutte le società a prendere attenta visione dell'intero Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it – area norme.

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
- c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili;
- d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.

PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO DEGLI INTERESSATI

Il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale dovrà seguire la seguente procedura:

- Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. La copia dell'avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al preannuncio depositato presso la segreteria del Giudice sportivo.
- Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. La copia dell'avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al ricorso depositato presso la segreteria del Giudice sportivo.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo Territoriale:

- Per le Società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 78,00
- Per le Società appartenenti al SGS € 52,00

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva di appello territoriale giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

RECLAMO DEGLI INTERESSATI

Il reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale, dovrà seguire la seguente procedura:

- Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. La copia dell'avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al preannuncio depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale.
- Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello territoriale non è tenuta a pronunciare. La copia dell'avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al reclamo depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale.
- Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
- Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Reclami innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale:

- | | | |
|--|---|--------|
| - Per le Società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € | 130,00 |
| - Per le Società appartenenti al SGS | € | 62,00 |

Pec Giudice Sportivo Territoriale D.P. Frosinone: gstfrosinone.pec@lazio.lnd.it

Pec Corte Sportiva d'Appello Territoriale: csat_tft.pec@lazio.lnd.it

IBAN: IT20M0832703395000000004120

(Nella causale riportare la Matricola e la dicitura "Contributo G.S.")

SI RICORDA, ALTRESÌ, CHE NELL'AREA RISERVATA DELLA SOCIETÀ, ALLA VOCE "INTERROGAZIONI ALTRE SOCIETÀ" È POSSIBILE TROVARE GLI INDIRIZZI PEC DI TUTTE LE SOCIETÀ.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE**TERZA CATEGORIA FROSINONE**

Gara	Gir.	Gio.	Campo	Località	Data e ora
Folgore Maiano - Interamna Lirenas	A	3 A	D'Arcangelo	San Castrese	5/11/22 14:30

JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

Gara	Gir.	Gio.	Campo	Località	Data e ora
Sterparo - P.C.San Giorgio 2008	A	3 A	Comunale	Supino	5/11/22 14:30

RISULTATI GARE**TERZA CATEGORIA FROSINONE**

GIRONE A					
DATA	GIORNATA				
29/10/22	2/A	ANXUR TERRACINA	INTERAMNA LIRENAS	1	- 0
		M.S.G.C. 2018	FORTITUDO	0	- 2
		PICUS	VILLA LATINA 2.0	3	- 1
		SAN ROCCO	PENITRO	3	- 1
		SOCCER BOYS CERVARO	F.C. CASALATTICO	3	- 3
		UNITED CASTELFORTE	SANT AMBROGIO CALCIO	2	- 1
30/10/22	2/A	CORENO ROYAL	SPORTING PONTECORVO	1	- 1
		POLISPORTIVA SANTELIANA	FOLGORE MAIANO	1	- 2

JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GIRONE A					
DATA	GIORNATA				
29/10/22	2/A	ATLETICO VEROLI A.S.D.	PONTECORVO CALCIO	2	- 6
		FERENTINO CALCIO ARL	STERPARO		V.D.G.S.
		P.C.SAN GIORGIO 2008	CECCANO CALCIO 1920		V.D.G.S.
		PRINCIPATO DI COLLI	DON BOSCO COLOSSEO	5	- 0
		SAN GIOVANNI INCARICO	VIS ALATRI	3	- 2
		TORRICE CALCIO	BELMONTE CASTELLO	11	- 0
		VIS SGURGOLA CALCIO	NUOVA BROCCOSTELLA	1	- 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Iginò DE CESARIS, assistito dal Delegato AIA sig. Francesco SMANIA, nella seduta del 2/11/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE

GARE DEL 29/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

NULLA A CARICO DI TESSERATI

GARE DEL 30/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRAGNOLI FABRIZIO VINCEN (POLISPORTIVA SANTELIANA)

Espulso per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIAGIOTTI BERNARDO (CORENO ROYAL)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GARE DEL 29/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: FERENTINO CALCIO ARL - STERPARO

Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA

- al 23' del secondo tempo il Direttore di gara ammoniva il calciatore HOXHA Klejdi (STERPARO);
- l'ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice Sportivo, segnalava che il suddetto calciatore non risulta essere tesserato per la società STERPARO;
- considerato l'art. 66 comma 1 lettera A) del CGS, questo organo giudicante instaura d'ufficio il procedimento, e per effetto dell'art.10 comma 6 lettera A)

DELIBERA

- a) di infliggere alla società STERPARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 50,00;
- b) di inibire il dirigente responsabile COLASANTI Luigi fino al 11.11.2022.

Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 - CECCANO CALCIO 1920

Letto il referto arbitrale dal quale risulta che:

- all'11' del II tempo veniva espulso il calciatore MATTIA Pietro (P.C. SAN GIORGIO 2008) per aver urlato al direttore di gara espressioni irrispettose;
- al 37' del II tempo veniva espulso il calciatore CASTRECHINI Renato (P.C. SAN GIORGIO 2008) per somma di ammonizioni;
- al 48' del II tempo veniva espulso il calciatore MIGLIORELLI Alberto (P.C. SAN GIORGIO 2008) per somma di ammonizioni;
- al 50' del II tempo (tempo di recupero) veniva espulso il calciatore VALENTINI Daniele (P.C. SAN GIORGIO 2008) per somma di ammonizioni;

al 50' del II tempo (tempo di recupero) veniva espulso il calciatore PANICO Alessandro (P.C. SAN GIORGIO 2008) per somma di ammonizioni e il Direttore di gara - preso atto che la società P.C. SAN GIORGIO 2008 veniva così a trovarsi con un numero di calciatori (6) inferiore al minimo stabilito dall'art.73 comma II delle N.O.I.F. per la regolare prosecuzione della partita - ne decretava la sospensione.

Tanto premesso, ritenuto che la mancata regolare conclusione della gara deve essere ascritta alla società P.C. SAN GIORGIO 2008,

Visto l'art.10 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art.73 comma 2 delle N.O.I.F.,

SI DECIDE

- di infliggere alla società P.C. SAN GIORGIO 2008 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di squalificare il calciatore MATTIA Pietro (P.C. SAN GIORGIO 2008) per 2 (due) gare effettive;
- di squalificare il calciatore CASTRECHINI Renato (P.C. SAN GIORGIO 2008) per 1 (una) gara effettiva;
- di squalificare il calciatore MIGLIORELLI Alberto (P.C. SAN GIORGIO 2008) per 1 (una) gara effettiva;
- di squalificare il calciatore VALENTINI Daniele (P.C. SAN GIORGIO 2008) per 1 (una) gara effettiva;
- di squalificare il calciatore PANICO Alessandro (P.C. SAN GIORGIO 2008) per 1 (una) gara effettiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA EURO 25,00

VIS SGURGOLA CALCIO

Per mancanza della chiave di chiusura nello spogliatoio del Direttore di gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2022

PASSALACQUA CARMINE (P.C.SAN GIORGIO 2008)

Mentre gli venivano restituite le chiavi dello spogliatoio dal Direttore di gara, rivolgeva a quest'ultimo ripetute frasi di minaccia.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERDINANDI ROBERTO (P.C.SAN GIORGIO 2008)

Al termine della partita, mentre il Direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, lo apostrofava con frasi irrispettose.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DODA KLEDI (VIS SGURGOLA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLUCCI DANIELE (NUOVA BROCCOSTELLA)

CIMMINO MATTEO (STERPARO)

NIKA DAVID

(VIS SGURGOLA CALCIO)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.

ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Programma gare LND del 12/13 novembre 2022.

Publicato in Frosinone il 3 novembre 2022

IL SEGRETARIO
Massimiliano Savoi

IL DELEGATO PROVINCIALE
Pietrino TAGLIAFERRI